

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRADA DEL LATTE DI
BUFALA E DEI PRODOTTI TIPICI DI ORIGINE BUFALINA DELLA VALLE
DELL'AMASENO, STRADA DELLA BUFALA

Art. 1.
(*Costituzione*)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4, per nomina del comitato promotore della strada del latte di bufala e dei prodotti tipici di origine bufalina della Valle dell'Amaseno, è costituita, principalmente dai medesimi soggetti che compongono il predetto comitato promotore, nonché tra aziende zootecniche, agricole e alimentari, attività di produzioni tipiche locali o di origine, e ove presenti aziende vitivinicole ed olearie, sia singole e sia associate, consorzi di tutela, aziende artigiane, commerciali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di promozione turistica e culturali, nonché tra enti locali pubblici e di servizi alle imprese, Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competenti per territorio, pubbliche amministrazioni, Enti di Ricerca, Enti parco, Enti ed Associazioni allo scopo interessati, una Associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione per la Gestione della Strada dei prodotti tipici di origine bufalina della Valle dell'Amaseno, anche definita Strada della Bufala, di seguito denominate "Strada".

Art. 2.
(*Sede*)

1. L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Priverno. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi territoriali, operative e/o succursali, uffici e punti informazione.

Art. 3.
(*Durata*)

1. La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4.
(*Oggetto e obblighi*)

1. L'Associazione ha per oggetto la gestione della Strada, istituita e riconosciuta dalla Regione Lazio ai sensi della vigente legislazione. Essa persegue il raggiungimento degli obiettivi relativi a tale oggetto, in particolare attraverso:

- a) la sensibilizzazione degli operatori del settore bufalino e di tutti i potenziali associati alla Strada;
- b) la gestione del Regolamento della Strada;
- c) la predisposizione di un Piano di attività predisposto con cadenza triennale;
- d) la gestione dei rapporti con le amministrazioni interessate, altre Strade dei prodotti tipici o del Vino od altri itinerari tematici territoriali; in particolare l'Associazione è impegnata a riferire all'amministrazione Regionale del Lazio con cadenza annuale sul funzionamento della Strada e sulla realizzazione del programma di attività;

- e) la promozione presso il pubblico, dei contenuti della Strada, anche attraverso il logo ufficiale della Strada;
- f) la gestione di un sistema di controllo dei requisiti minimi degli associati secondo le rispettive categorie, ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti leggi e regolamenti regionali;
- g) la promozione di un percorso di miglioramento della qualità proposto in forma volontaria agli associati;
- h) la gestione di ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;
- i) la presentazione di domande alla Amministrazione Regionale del Lazio per la concessione di incentivi per le imprese associate;
- l) la promozione di studi, indagini, iniziative commerciali e pubblicitarie, volte a favorire lo sviluppo e l'incremento alla produzione ed il commercio dei beni e servizi nei settori di competenza;
- m) ogni altra operazione idonea al perseguimento degli scopi associativi.

2. L'Associazione svolge ogni funzione, di propria competenza, relativa a:

- a) rappresentare in ogni sede la Strada;
- b) gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale;
- c) gestire direttamente o coordinare le eventuali attività di tipo didattico, espositivo o museale relativo alla Strada;
- d) gestire direttamente o coordinare i punti di informazione della Strada;
- e) rappresentare in giudizio gli interessi degli associati alla strada, tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede;
- f) svolgere, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità bufaline, olearie, enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della strada;
- g) raccogliere le adesioni dei soggetti aventi titolo e mantenere aggiornato un albo degli aderenti assicurandone la pubblica consultazione;
- h) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della strada, determinando i costi dei servizi promozionali ed individuando la quota parte di incentivo che deve essere imputata a ciascun beneficiario ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria;
- i) gestire direttamente oppure coordinare, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2001, i centri d'informazione;
- l) vigilare sulla corretta attuazione del progetto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, da parte di tutti i soggetti aderenti;
- m) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standard minimi indicati dal disciplinare della strada;
- n) proporre agli aderenti sistemi di qualità volontaria, finalizzati al miglioramento del servizio ed alla certificazione di qualità;
- o) gestire il disciplinare ed escludere gli aderenti dalla strada e dal relativo uso del logo, nel caso di perdurante inosservanza dello stesso;
- p) disciplinare gli orari minimi di apertura delle aziende aderenti, dandone comunicazione alle stesse con cadenza annuale;
- q) predisporre il materiale illustrativo e divulgativo offerto e promuovere la costituzione di siti e sistemi informativi, in collaborazione con gli enti locali territoriali, le Aziende di Promozione Turistica e le organizzazioni professionali competenti;
- r) promuovere visite guidate, eventi turistici, avvalendosi di servizi interni e/o esterni qualificati in grado di garantire la fruibilità turistica in almeno una lingua comunitaria. L'organizzazione dei servizi necessari ad un completo ed efficace funzionamento della strada è concordata

dall'Associazione con gli enti locali territoriali, le Aziende di Promozione Turistica e le organizzazioni professionali competenti;

s) presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, o per altri programmi di incentivazione o finanziamento correlati alle finalità della strada.

3. Per il conseguimento del proprio oggetto l'Associazione potrà svolgere tutte le attività strumentali alla sua realizzazione. In tale ambito essa può:

a) stipulare con la Pubblica Amministrazione, enti o soggetti privati, le convenzioni ed i contratti relativi all'iniziativa assunta;

b) compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) rappresentare gli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche, enti o qualsiasi altro soggetto con cui l'Associazione possa entrare in rapporto per l'attuazione degli scopi sociali.

4. L'Associazione è obbligata a:

a) inviare con cadenza annuale alle province competenti (entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo), alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, nonché all'Assessorato al Turismo, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività, corredata da un elenco dei soci. Nel caso in cui la strada insiste su più province, il comitato invia la relazione a tutte le province competenti. La relazione deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del comitato di gestione;

b) comunicare alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, ogni variazione, in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato;

c) utilizzare il nome della strada ed il relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

d) trasmettere alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 maggio) una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte;

e) operare in conformità ai parametri di efficienza delle strade di cui all'articolo 12 del regolamento regionale n. 4/2002;

f) garantire agli aderenti alla strada la partecipazione alle misure promozionali alle stesse condizioni.

Art. 5.

(Logo della strada)

1. Ai fini della descrizione del logo specifico con il quale si identifica la strada, da registrarsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a cura dell'Associazione, è utilizzata la rappresentazione del logo prevista dall'articolo 4, comma 1, del disciplinare della strada.

2. Le norme per l'uso del logo, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono disposte dal Consiglio di amministrazione della presente Associazione, tenendo conto delle relative norme d'uso utilizzate in precedenza dal Comitato promotore della strada.

Art. 6.

(Soci)

1. Possono aderire all'Associazione oltre a tutti i componenti del Comitato Promotore della Strada:

a) le aziende produttrici dei prodotti tipici di origine bufalina, le aziende vitivinicole ed olearie, singole o associate, titolari di particelle vitate o olivette, iscritte nei registri delle Camere di commercio competenti per territorio;

- b) le aziende locali del settore agricolo interessato;
- c) le organizzazioni professionali agricole;
- d) i consorzi di tutela dei vini operanti nel territorio della Strada;
- e) le aziende produttrici di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali diversi da quelli di origine bufalina;
- f) gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università;
- g) gli enti parco operanti nel territorio della Strada;
- h) gli operatori economici, gli enti e le associazioni operanti nel campo culturale, turistico ed ambientale interessati alla realizzazione della Strada;
- i) le Associazioni di Consumatori;
- l) Istituti e Consorzi di ricerca.

2. I Soci si distinguono in Soci fondatori, costituiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, e Soci ordinari, costituiti dai soggetti che sono ammessi dopo la data di costituzione dell'Associazione.

Art. 7. (*Obblighi dei soci*)

1. I soci sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dall'Associazione.

2. Ai sensi del comma 1, ogni socio è obbligato in particolare a:

- a) versare una quota di ammissione iniziale;
- b) versare una quota fissa annuale determinata secondo le necessità ed i risultati di bilancio ed in conformità a quanto previsto nel presente statuto;
- c) versare una quota proporzionale ai servizi ricevuti;
- d) versare eventuali quote straordinarie necessarie a far fronte a spese aventi tale carattere;
- e) osservare ed eseguire le deliberazioni degli organi sociali;
- f) osservare ed eseguire il regolamento della Strada ivi incluse tutte le disposizioni inerenti all'uso del Logo e dell'immagine coordinata della Strada.

2. Le quote fisse sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) per gli Enti e le pubbliche amministrazioni in funzione della rispettiva partecipazione alla Strada;
- b) per le imprese: in funzione della dimensione produttiva (superficie coltivata);
- c) per le organizzazioni e le categorie professionali: secondo una quota unica definita su base annua.

3. Le quote sociali annuali sono versate all'inizio di ogni esercizio sociale. Nel caso di ammissione in corso d'anno, il nuovo associato è tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

Art. 8. (*Ingresso di nuovi soci*)

1. La domanda di ammissione a socio deve essere redatta per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'ingresso dei nuovi soci può avvenire su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 21/2001 e dal relativo regolamento d'attuazione, n. 4/2002 ai fini dell'ammissione.

Art. 9.

(Recesso esclusione ed incompatibilità dei soci)

1. I soci possono recedere dall'Associazione, mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso diventa efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione. I soci possono essere esclusi dalla dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di:

- a) estinzione, messa in liquidazione, fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale;
- b) inadempimento agli obblighi sanciti dalla legge, dal presente statuto, o dal regolamento dell'Associazione;
- c) inosservanza degli obblighi fissati dall'Associazione o inadempimento alle obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dall'Associazione;
- d) morosità nei pagamenti delle quote;
- e) danno morale o materiale recato all'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre escludere dall'Associazione e dalla fruizione dei servizi della Strada i soci delle categorie professionali per i quali siano venuti a mancare i requisiti obbligatori identificati dal Regolamento della Strada e che non si siano messi in regola in seguito ad avviso di violazione del Regolamento in un congruo periodo di tempo stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

3. L'esclusione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'escluso. Sia nel caso di recesso, sia nel caso di esclusione, il socio non ha alcun diritto alla liquidazione della quota, né alla restituzione di quanto versato, a qualsiasi titolo, all'Associazione. Le conseguenze della mora operano per l'associato che, invitato mediante lettera raccomandata A.R. per due volte consecutive a mettersi in regola con il pagamento dei contributi sociali, non vi provveda entro 15 giorni dalla data del ricevimento della seconda notifica. I soci recedenti o esclusi restano responsabili per tutte le obbligazioni assunte o derivanti dalle convenzioni e dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano divenuti efficaci. A decorrere da tale efficacia i soci receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni dell'Associazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può adottare, previa approvazione dell'Assemblea, criteri volti a determinare eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché sanzioni per le eventuali inadempienze.

Art. 10.

(Patrimonio e bilanci)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'articolo 6, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo. Anche a seguito dell'ingresso di nuovi soci devono essere mantenuti i quorum richiesti dalla Legge Regionale n. 21/2001.

2. Il Bilancio consuntivo dell'Associazione si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno e deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il Bilancio preventivo dell'Associazione deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11.
(*Organi*)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 12.
(*Assemblea*)

1. L'assemblea ordinaria dell'Associazione è composta da tutti i soci. L'Assemblea straordinaria è composta solo dai soci fondatori, ove esistenti.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante raccomandata A.R., fax o telegramma. L'assemblea deve essere comunque convocata nel caso ne sia fatta richiesta scritta da parte di un terzo dei soci e siano indicati gli argomenti da trattare.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, oltre al luogo, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed, in sua mancanza, dal vice presidente o da altro consigliere o socio designato dagli intervenuti. Questi eleggono anche il segretario.
5. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci, sia in proprio sia mediante delega da conferire ad altri soci, in tal caso ogni socio non può avere più di due deleghe.

Art. 13.
(*Assemblea ordinaria*)

1. L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti purchè sia favorevole anche la maggioranza dei soci fondatori presenti.
3. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci presenti purchè sia favorevole anche la maggioranza dei soci fondatori presenti.
4. L'assemblea ordinaria ha competenza generale e, fra l'altro, provvede:
 - a) alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti ed i compensi;
 - b) alla nomina del Collegio sindacale, determinandone i compensi;
 - c) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché delle relazioni del Consiglio;
 - d) alla deliberazione su altre materie ad essa attribuite dalla legge o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o attribuite dal presente statuto.

Art. 14.
(*Assemblea straordinaria*)

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci fondatori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci . In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci fondatori e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera su tutte le modifiche statutarie, sulla liquidazione e sull'approvazione e modificazione del regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

Art. 15.
(*Consiglio di Amministrazione*)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri, variabile da nove a undici, secondo quanto determinato dall'assemblea.
2. Le categorie della filiera bufalina, composta in particolare dagli allevatori, dai trasformatori e dagli operatori economici della loro vendita o fruizione e consumazione, esprimono da cinque a sei consiglieri.
3. Gli Enti e le altre categorie esprimono da quattro a cinque consiglieri.
4. I componenti del consiglio durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili solo una volta e possono essere scelti anche tra soggetti non soci.
5. Il Consiglio elegge con maggioranza qualificata il Presidente ed il Vice Presidente.
6. Il Presidente deve essere espressione del sistema agricolo, in particolare della filiera dei prodotti agroalimentari di origine bufalina, d'interesse della Strada.
7. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente quando ritenuto necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti e qualora questi indichino gli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio si costituisce e delibera con la maggioranza dei consiglieri in carica. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima della riunione; esso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefono o fax almeno quarantotto ore prima della riunione.
9. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le competenze attribuite all'assemblea. Al Consiglio sono attribuiti, fra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e vigilare sull'osservanza dello statuto e del regolamento;
 - b) gestione del Regolamento della Strada e del relativo sistema di controllo;
 - c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d) determinare e riscuotere i contributi annuali e straordinari dei soci, provvedere alle esigenze economiche dell'Associazione e compiere le operazioni finanziarie necessarie al perseguimento dello scopo consortile;
 - e) erogare le somme occorrenti per gli scopi associativi;
 - f) assumere o licenziare dipendenti, determinandone mansioni, durata e retribuzione;
 - g) avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti per la realizzazione degli scopi associativi ed in particolare nominare un Comitato Tecnico-Scientifico;
 - h) erogare contributi per il miglioramento dei servizi offerti;
 - i) stipulare convenzioni e contratti; assumere obbligazioni, oneri ed impegni;
 - l) compiere qualsiasi operazione bancaria, contrarre prestiti, mutui, finanziamenti;
 - m) concedere garanzie;
 - n) promuovere o resistere in giudizi o procedimenti tributari ed amministrativi;

- o) nominare un direttore operativo a cui delegare, determinandone i limiti, alcune delle competenze necessarie alla gestione ordinaria dell'Associazione;
- p) individuare avvenimenti e iniziative da promuovere o alle quali aderire;
- q) istituire succursali, sedi operative e punti informazione.

Art. 16.
(*Presidente e Vice Presidente*)

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, tutelando il nome e il logo della Strada dei vini, nonché gli interessi degli associati.

2. Il Presidente provvede ai seguenti compiti:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di personale;
- d) conferisce eventuali incarichi professionali e collaboratori, sentito il Consiglio;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
- f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17.
(*Collegio Sindacale*)

1. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dell'Associazione e si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'atto della nomina, l'assemblea designa anche il Presidente del collegio.

3. I Sindaci controllano la regolarità della tenuta della contabilità, la legittimità degli atti dell'Associazione e redigono la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Art. 18.
(*Scioglimento*)

1. L'Associazione si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'assemblea straordinaria, per fallimento nel raggiungere i propri scopi, o per qualunque altra causa prevista dalla legge.

2. In conseguenza dello scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

3. Al termine della liquidazione, i liquidatori provvedono alla devoluzione del residuo fondo tra i soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al fondo stesso.

Art. 19.
(*Clausola arbitrale*)

1. Tutte le eventuali controversie eventualmente insorte tra i soci o tra l'Associazione ed i soci, sono devolute ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento per l'Arbitrato della Camera Arbitrale istituito presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Frosinone, che precederà in via rituale e di diritto.

Art. 20.
(*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia di associazioni volontarie.